



## IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATO l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» ai sensi delle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 commi 501 e 502 della legge 208/2015, Legge di stabilità 2016) che confermano rispettivamente la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per la stipulazione dei contratti e l'obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

CONSIDERATO che, in relazione all'approssimarsi della scadenza (31/12/2020) dei servizi in oggetto - affidati con provvedimento del Segretario Generale n. 308 del 28/12/2017 - l'Ente, con nota n. 014235/U del 02/12/2020, ha chiesto alla società di sistema Tecnoservicecamere Scpa un preventivo per i Servizi di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);

ACQUISITA agli atti la nota del 17/12/2020, protocollo n. 15209 del 21/12/2020, con cui la società Tecnoservicecamere scpa ha formulato l'offerta economica che prevede, per i medesimi servizi un importo di € 22.110,48 esente IVA in quanto l'Ente si configura come socio consorziato ex art. 10 comma 2 del DPR 633/72);

VERIFICATO che sul portale www.acquistiretepa.it è attiva la Convenzione Consip per detti servizi "Lotto 8 – Puglia- Basilicata"con scadenza al 26/07/2021 aggiudicata al fornitore "CONSILIA CFO SRL";

RITENUTO opportuno valutare la convenienza dell'affidamento in convenzione in relazione ai medesimi servizi erogati dalla società di sistema - Tecnoservicecamere Scpa - già affidataria del contratto in scadenza;





ESEGUITO il confronto tra i corrispettivi, agli atti d'ufficio, laddove è stato verificato che il corrispettivo offerto dalla Società Tecnoservicecamere Scpa, espresso su base triennale e parametrato a quelli stabiliti in convenzione è, complessivamente, inferiore a quello rinvenibile dalla convenzione medesima;

CONSIDERATO che l'affidamento a detta società avviene mediante l'istituto dell'affidamento in house così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016;

RISCONTRATO che la predetta offerta comporta le seguenti modalità di pagamento: 10% al conferimento dell'incarico, 30% nel mese di dicembre 2021, 30% nel mese di dicembre 2022 e 30% nel mese di dicembre 2023;

VERIFICATO che, ai fini della rispondenza dei requisiti prescritti dall'art. 5 in capo alla società Tecnoservicecamere, si rileva che:

- 1. la società è interamente partecipata dalle Camere di Commercio Italiane e svolge la propria attività all'interno del sistema camerale al solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di adesione di soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b) e c);
- 2. le camere di commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo aquello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale (cfr. art. 5 comma 1 lett. a).

RILEVATO, altresì, che il combinato disposto delle norme in commento richiede, tra i necessari presupposti, l'iscrizione dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C.;

VISTE, pertanto, le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la Deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

ATTESO che detto adempimento è assicurato da Unioncamere per tutte le Camere di Commercio (nota del16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle società in house che, per Tecnosercivecamere Scpa è stato eseguito, sempre da Unioncamere, con richiesta n. 7234 del 24 gennaio 2018, ID 142, e l'iscrizione avvenuta con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 848 del 2 ottobre 2018;

CONSIDERATO, ulteriormente, che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che "le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

RILEVATO che il ricorso alla società di sistema consente di beneficiare, tra l'altro, delle economie rinvenienti dalla condizione di socio ed estrinsecantisi, in sintesi, dal regime di esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/72 e dalle attività di conguaglio poste in essere in sede di consuntivo della società medesima preordinate ad attribuire all'ente i costi effettivamente sostenuti per la prestazione di tutti i servizi resi nell'anno procedendo ad emettere contestuale conguaglio a tal fine;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), aggiornata con Delibera n. 556/2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (e, quindi, dall'acquisizione del CIG) "le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie;





VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramiteposta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

## **DFTFRMINA**

- 1. di affidare alla società Tecnoservicecamere scpa i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il triennio 01/01/2021 31/12/2023;
- 2. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo compongono (presente provvedimento, nota di affidamento, richiesta di preventivo del 02/12/2020 e offerta economica del 17/12/2020);
- 3. di dare atto che l'onere triennale per i servizi in argomento ammonta ad € 22.110,48 esente IVA;
- 4. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 8.844,19 (esente Iva), relativo alla quota del corrispettivo di competenza, a valere sul corrente esercizio finanziario;
- 5. di riservarsi l'adozione dei provvedimenti recanti l'impegno di spesa a valere sui due esercizi finanziari successivi di competenza;
- 6. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016

Il SEGRETARIO GENERALE (dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005